



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Del 21.02.2011 n. 37

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI
AMBIENTALI

Oggetto: Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico non integrato da 199,64 kWp nel Comune di Sassoferrato. Richiedente: Azienda Agricola Cicetti Anna. Autorizzazione unica ex art. 12 comma 3 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,
21.02.2011

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il 28.05.2010, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 47644 del 31.05.2010, l'Azienda Agricola Cicetti Anna con sede in via Felcioni, 79 – Sassoferrato (AN), ha depositato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da 199,64 kWp e opere connesse, su un terreno sito nel Comune di Sassoferrato;

PRESO ATTO che:

- il progetto sottoposto al presente procedimento ha ad oggetto la realizzazione, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), di un impianto fotovoltaico non integrato, per la produzione di energia elettrica, della potenza di 199,64 kWp;

- l'area in cui verrà realizzato l'intervento, di proprietà del Proponente, è sita nel Comune di Sassoferrato, ubicata in via della Rondinella – fraz. Felcioni ed è distinta al Catasto Terreni al foglio 94, mappali 299, 703, 297;

CONSIDERATO che, data l'ubicazione e le caratteristiche del realizzando progetto, il proponente ha altresì richiesto:

1. nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
2. nulla osta per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 3 del citato decreto legislativo n. 387/2003, secondo cui *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - OMISSIS - sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. OMISSIS”*;

- l'art. 16 della legge regionale 12.06.2007 n. 6, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 55 del 21.06.2007 che, a partire da luglio 2007, ha delegato alle Province le funzioni amministrative inerenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il quale dà attuazione alla Direttiva 2001/77/CE in materia di fonti energetiche rinnovabili, per quanto concerne gli impianti solari ed, in parte, gli eolici;

DATO ATTO pertanto che in data 30.06.2010 con nota prot. n. 57056, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata convocata per il 05.07.2010 la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003, estesa, oltre che alla ditta proponente, al Comune di Sassoferrato, ad Enel Distribuzione SpA, nonché al Servizio Urbanistica, all'Area SIT/PTC e al Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Ecologia ed Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, facenti capo allo scrivente Dipartimento, per l'acquisizione di pareri e assensi di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che nel corso della riunione, di cui si dà conto nel Documento Istruttorio parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), e come da verbale agli atti inviato con nota prot. n. 72360 del 17.08.2010 a tutti i soggetti invitati, a seguito dell'illustrazione del progetto:

- si è provveduto ad elencare al Proponente la documentazione necessaria alla procedura di autorizzazione dell'elettrodotto ai sensi della l.r. 19/88, di competenza dell'Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente dello scrivente Dipartimento;



- è stata altresì richiesta al Proponente documentazione integrativa al progetto, comprensiva, tra l'altro, della dichiarazione di impegno a sottoscrivere in favore del Comune di Sassoferrato polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dell'area interessata dal progetto e del corretto smaltimento dell'impianto *de quo*;

- lo Scrivente si è riservato di acquisire, nelle more del presente procedimento, il parere relativo al progetto in oggetto del Comune di Sassoferrato, assente alla Conferenza dei Servizi;

VISTO il parere del Comune di Sassoferrato prot. n. 13662 del 02.09.2010, anticipato a mezzo fax ed assunto al prot. n. 92310 del 22.10.2010, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO della documentazione integrativa depositata dal Proponente il 24.09.2010 ed assunta al prot. n. 92719 del 25.10.2010, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio (*rif. inf. 01*);

VISTO il parere del Servizio I - Urbanistica - U.O. Pareri geomorfologici ed idrogeologici del 15.02.2011, prot. n. 13804, relativo alla richiesta di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, che recita "OMISSIS... *favorevole nei soli riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926, OMISSIS..., fatti salvi eventuali diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:*

- *la Ditta suddetta dovrà osservare tutte le indicazioni del dott. Geol. Borri Giovanni espresse nell'indagine geologica-geotecnica datata maggio 2010 ed aggiornata ad agosto 2010 a seguito della richiesta di integrazioni;*

VISTO il parere prot. n. 105230 del 02.12.2010 espresso dall'Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente dello scrivente Dipartimento in esito al procedimento di cui alla l.r. 19/88, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO delle definitive analisi del terreno interessato dal progetto depositate dal Proponente il 27.01.2011 ed assunte al prot. n. 9353 del 02.02.2011 relativamente ai parametri previsti alla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nelle note dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.01.2004, a noi trasmesse con nota prot. n. A2357 del 21.01.2008 pervenuta il 31.01.2008, ns. prot. n. 9836 di pari data e allegata al Documento Istruttorio (*rif. inf. 01*);

CONSIDERATO che l'esercente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis del d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*" e secondo modalità contenute nelle sopraccitate note dell'Ufficio delle Dogane, "*OMISSIS...contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta OMISSIS*";

CONSIDERATO infine che, giusto l'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire gli impianti e le relative opere connesse;

PROVVEDUTO pertanto all'approvazione del progetto così come integrato nel



corso del presente procedimento;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi e dal Dott. Diego Casaccia per gli aspetti tecnici;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il d.lgs. 29.12.2003 n. 387 di *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

- l'art. 12 comma 1 del citato decreto, secondo cui *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti - OMISSIS - sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

- l'art. 12 comma 4 del citato decreto, a norma del quale *“Il rilascio della autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.”*

- l'art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003, a norma del quale *“OMISSIS - Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”*;

- il d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;

- la l.r. n. 16 del 15.11.2010 *“Assestamento del Bilancio 2010”* pubblicata sul Supplemento n. 9 al B.U.R. n. 101 del 18 novembre 2010, che all'art. 36 prevede che *“gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 ottobre 2010, n. 13”*;

- i punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 13/2010 *“Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”*, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

- le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nella nota dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 146/2008 e ss.mm.ii. *“Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*;

- l'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

DETERMINA

- I. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa e con le prescrizioni contenute nel Documento



- Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) e che qui si intendono integralmente richiamate, la costruzione di un impianto fotovoltaico da 199,64 kWp, e le relative opere connesse, su un terreno sito nel Comune di Sassoferrato, conformemente al progetto approvato, depositato presso questa Autorità dall'Azienda Agricola Cicetti Anna il 28.05.2010, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 47644 del 31.05.2010, così come integrato nel corso del presente procedimento, **nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato al presente atto**, a pena di decadenza della presente autorizzazione.
- II. Di stabilire che la presente Autorizzazione ha durata di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un anno prima della sua scadenza.
 - III. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
 - IV. Di trasmettere il presente atto all'Azienda Agricola Cicetti Anna con sede in via Felcioni, 79 – Sassoferrato (AN).
 - V. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, giusto l'art. 12 comma 4 d.lgs. 387/2003.
 - VI. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'impegno a sottoscrivere in favore del Comune di Sassoferrato, prima dell'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dell'area interessata dal progetto e del corretto smaltimento dell'impianto *de quo*.
 - VII. Di trasmettere il presente atto al Comune di Sassoferrato.
 - VIII. Di porre a carico dell'esercente la comunicazione a questa Amministrazione della entrata in esercizio dell'impianto autorizzato e della successiva cessazione dell'attività.
 - IX. Di porre altresì a carico dell'esercente l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività all'Ufficio delle Dogane di Ancona secondo le specifiche modalità riportate nella nota dell'Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004 allegate al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) per il perfezionamento del procedimento fiscale di competenza del citato Ufficio.
 - X. Di porre inoltre a carico dell'esercente l'obbligo di verificare la necessità dell'eventuale deposito del progetto di cui al presente procedimento, ai sensi del d.p.r. 380/01 e della l.r. 33/84.
 - XI. Di dare atto che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
 - XII. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
 - XIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.



- XIV.** Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno conservato agli atti presso la Segreteria del Dipartimento III e l'altro rilasciato al richiedente in bollo a norma dell'art. 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
- XV.** Di dare atto che responsabile del presente procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaela Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Fascicolo Autorizzazione Unica 11 07 07 077

Ancona, 21.02.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Raffaela Romagna)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

DN/dn



Comune di Sassoferrato

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza pari a 199,64 Kwp in località Felcioni

Azienda Agricola Cicetti Anna

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Direttore del Dipartimento:

Dott. Ing. Roberto Renzi

Gli Istruttori:

Dott. Diego Casaccia

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Raffaella Romagna

Dott. Ing. Francesca Piattella



1. PREMESSE.....	3
<i>Presentazione dell'istanza da parte del proponente</i>	<i>3</i>
<i>Individuazione e localizzazione del progetto</i>	<i>3</i>
<i>Identificazione del proponente</i>	<i>3</i>
<i>Conferenza dei servizi</i>	<i>3</i>
<i>Integrazioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Sub-procedimenti.....</i>	<i>4</i>
2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	4
3. UBICAZIONE DEL PROGETTO.....	5
4. ELETTRDOTTO DI COLLEGAMENTO.....	5
5. VINCOLO IDROGEOLOGICO	6
6. TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	6
7. PARERI E NULLA OSTA	7
8. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI	8



1. PREMESSE

Presentazione dell'istanza da parte del proponente

Domanda pervenuta in data 28.05.2010, assunta al protocollo provinciale n. 47644 del 31.05.2010.

Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha come oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza pari a 199,64 Kwp, ubicato in località Felcioni nel Comune di Sassoferrato.

L'area oggetto dell'intervento è censita al Catasto Terreni del Comune di Sassoferrato al Foglio 94 particelle 297, 299 e 703. Il terreno risulta essere di proprietà della Sig.ra Cicetti Anna.

Identificazione del proponente

Il proponente è l'impresa individuale Azienda Agricola Cicetti Anna con sede in Sassoferrato, via Felcioni n. 79, Partita Iva: 02380930426.

Conferenza dei servizi

Con nota prot. n. 57056 del 30.06.2010 è stata indetta, per il giorno 05/07/2010, la Conferenza dei Servizi, ai sensi del disposto dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003. Si evidenzia che la competenza al rilascio dell'autorizzazione è in capo alla scrivente Autorità in quanto:

- il perimetro dell'impianto insiste su un'area sottoposta a vincolo idrogeologico per cui si rende necessario il rilascio di relativo nulla osta;
- il proponente ha richiesto altresì l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento e di ogni altra opera ed infrastruttura indispensabile all'esercizio dell'impianto.

Risultano convocati per l'esame del progetto di cui sopra e l'acquisizione dei relativi pareri, oltre alla Ditta proponente, il Comune di Sassoferrato, ENEL Distribuzione Spa e, per la Provincia di Ancona, il Responsabile dell'Area SIT-PTC, il Servizio I - Urbanistica, il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente (Area Ecologica - U.O. Reti di monitoraggio, impianti termici, risorse energetiche e Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche).

La conferenza si conclude invitando la Ditta proponente a produrre i chiarimenti e le integrazioni evidenziati nel verbale.

Integrazioni

Con nota registrata al ns. prot. n. 72360 del 17/08/2010 si provvedeva a trasmettere il verbale ai soggetti convocati ed a richiedere le integrazioni risultate necessarie nel corso della Conferenza dei Servizi.

Con nota registrata al ns. prot. n. 92719 del 25/10/2010, la Ditta ha prodotto le seguenti integrazioni:

- Dichiarazione relativa a terre e rocce da scavo ed analisi del terreno attestanti l'assenza di contaminazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- Attestazione riguardante la consegna degli elaborati riguardanti la procedura ai sensi della L.R. 19/1988;
- Soluzione tecnica di connessione redatta dal gestore e relativa accettazione completa di servitù di elettrodotto;
- Progetto definitivo dell'elettrodotto di collegamento redatto in conformità alle prescrizioni della soluzione tecnica di connessione e vidimato da Enel distribuzione completo di piano parcellare;
- Analisi del bacino visuale dell'impianto;
- Mitigazioni visive;
- Schema smaltimento acque superficiali naturali;
- Descrizione dello smaltimento delle acque superficiali naturali - relazione tecnico illustrativa;



- Relazione di calcolo carichi agenti e determinazione della profondità di infissione dei pali;
- Relazione geologica con integrazione relativa alla regimazione delle acque meteoriche;
- Computo metrico relativo alla dismissione dell'impianto con i costi di rimozione e smaltimento delle opere di recinzione e calcolo della polizza fideiussoria;
- Dichiarazione di impegno alla stipula della polizza fideiussoria a favore del comune prima dell'inizio dei lavori;
- Copia del parere rilasciato dal Comune di Sassoferrato in merito al progetto.

Con nota registrata al ns. prot. n. 9353 del 02/02/2011, la Ditta ha prodotto le seguenti integrazioni:

- Certificati di analisi dei campioni di terreno.

Sub-procedimenti

Il progetto non è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 20 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (DGR 164/2009 Allegato 2-B2 punto 5 lettera n decies).

Il progetto è sottoposto alla procedura di autorizzazione dell'elettrodotto di collegamento ai sensi della LR 19/88 e richiesta di nulla osta al Vincolo Idrogeologico.

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva di 199,64 Kwp in Località Felcioni nel Comune di Sassoferrato.

L'area d'intervento, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Sassoferrato al foglio 94, mappali 299, 703, 297 risulta di proprietà del proponente il progetto.

Il campo fotovoltaico sarà costituito da 868 moduli del tipo TRINA SOLAR 230W con una vita utile stimata di oltre 25 anni senza degrado significativo delle prestazioni di dimensioni 1650 x 992 mm cadauno, suddivisi in 31 stringhe aventi ognuna 28 moduli, per una superficie totale dell'impianto di 1420,74 mq, con disposizione pari a 16 file e a 15 file, così da suddividere il campo fotovoltaico in due; sarà esposto con un orientamento azimutale a 0° rispetto al sud e avrà un'inclinazione rispetto all'orizzontale (tilt) variabile con sistema meccanico di rotazione intorno all'asse Y in modo da ottimizzare la radiazione solare.

L'energia prodotta dal sistema fotovoltaico sarà pari a 250.605,35 kWh/anno.

I pannelli fotovoltaici captanti la radiazione solare poggeranno su strutture di sostegno in acciaio zincato del tipo leggero ad intelaiatura capace di contenere in una unica struttura una intera stringa e dotate di dispositivi meccanici per permettere la rotazione del tilt, tramite motori, comandati da sensori che rileveranno la radiazione solare massima, in modo da ottimizzare la ricezione massima dell'irradiazione solare stessa da parte dei moduli fotovoltaici.

Le singole strutture così articolate verranno rese solidali al terreno mediante flange e conseguente imbullonatura a singoli pali infissi nel terreno mediante semplice rotazione.

Tale soluzione consente una veloce posa in opera del campo fotovoltaico ed una maggiore versatilità nella fase di allineamento delle strutture.

Tutti gli elementi strutturali posti in opera sono zincati a caldo, trattamento questo che riesce a garantire la durabilità nel tempo senza che vi sia la necessità di altri trattamenti superficiali.

A completamento dell'impianto verrà messa in posto una struttura prefabbricata (cabina fuoriterra) avente una forma rettangolare delle dimensioni di circa 16ml x 4,50ml per un'altezza di circa 2,65ml; le caratteristiche intrinseche del manufatto previsto non comporteranno per la messa in



opera significativa modificazione dello stato dei luoghi esistenti essendo sostanzialmente previsto il semplice appoggio su piattaforma in CA interrata.

Tutto l'impianto sarà protetto perimetralmente da una rete metallica di 1,50m di altezza posta in opera a circa 20 cm da terra in modo da permettere il passaggio della fauna; inoltre verrà prevista una illuminazione notturna generale con proiettori posti su pali e sistemi di sicurezza antintrusione e videocontrollo.

3. UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato nel comune di Sassoferrato (An) località Felcioni sul terreno contraddistinto al foglio catastale n. 94 particelle 299, 703, 297 del comune di Sassoferrato.

Dal Certificato di Assetto del Territorio, rilasciato dal Comune di Sassoferrato, si evince che:

- le particelle 297, 299 e 703 del foglio 94 ricadono nella Zona E2 – Zone Agricole di interesse paesistico-ambientale (art. 14 – 16 – 19 delle N.T.A. del P.R.G.);
- l'opera è soggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

Il Comune di Sassoferrato, con nota assunta la protocollo provinciale n. 92310 del 22/10/2010, ha formulato il parere istruttorio in merito all'impianto fotovoltaico in oggetto:

“ ... per quanto di competenza;

Si esprime il seguente parere istruttorio

- ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, l'intervento in oggetto è da ritenersi compatibile con lo Strumento Urbanistico Comunale vigente;
- L'intervento ricade all'interno di un'area soggetta a “Vincolo Idrogeologico” ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267;
- Considerato che l'elettrodotto interrato di cui al progetto in esame è previsto in realizzazione mediante scavo sulla “Strada Vicinale della Rondinella”, strada quindi di pubblico uso ed interesse, il Soggetto proponente dovrà acquisire presso questo Ente la relativa autorizzazione all'esecuzione delle opere di che trattasi prima dell'inizio dei relativi lavori di scavo, previa presentazione di apposita domanda;
- Si fa presente fin d'ora che, fatti salvi i diritti di terzi, nulla osta alla concessione della suddetta autorizzazione alle opere di scavo per l'elettrodotto, nel rispetto comunque delle relative prescrizioni che verranno indicate nell'atto autorizzatorio stesso, al momento del suo rilascio da parte di questo Servizio;
- Si fa presente inoltre che l'ultimo tratto del suddetto elettrodotto, in prossimità dell'allaccio al palo Enel esistente, ricade all'interno del perimetro della zona A6 (Zona con segnalazione di ritrovamenti archeologici) nel vigente P.R.G., e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 27 delle relative N.T.A., che testualmente recita:
- “E' fatto obbligo al concessionario di segnalare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ancona, almeno con venti giorni d'anticipo, l'inizio dei lavori, al fine di permettere di esercitare un controllo preventivo dei resti archeologici che eventualmente affiorassero, nel corso dei lavori.”

4. ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO

La linea di connessione in MT sarà realizzata interrando, per una lunghezza di circa 700 metri, un cavo tripolare del tipo RG7H1R di sezione di diametro 185 mm alloggiato in un cavidotto doppia parete da 160 mm ad una profondità di 1 m lungo la strada vicinale Via della Rondinella dal palo B sito sul terreno individuato dal foglio 95 mappale 1016 del catasto dei terreni, di proprietà dei Sigg.



Carletti Sergio, Bruno e Carlo, fino al terreno della titolare Anna Cicetti individuato dal foglio 94 mappale 299 del Comune di Sassoferrato, di proprietà della Sig.ra Cicetti Anna. Lo scavo verrà effettuato lungo la strada partendo dal lato più vicino al palo di consegna, più precisamente sul lato destro della strada partendo dal palo di consegna e dirigendosi verso l'immobile su cui sarà installato l'impianto di produzione fotovoltaico.

Al palo di consegna, il palo esistente da 10 m sarà sostituito con un palo da 12 m.

La Sig.ra Cicetti ha stipulato, in data 31/08/2010, un atto definitivo di costituzione di servitù inamovibile con i Sigg. Carletti Sergio, Bruno e Carlo ed ENEL Distribuzione.

Con nota prot. 105230 del 02/12/2010, l'Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche del Settore I – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – del Dipartimento III – Governo del Territorio della Provincia di Ancona, quale ufficio competente, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

5. VINCOLO IDROGEOLOGICO

La domanda di nulla osta alla realizzazione di interventi in territori assoggettati a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, è pervenuta in data 28.05.2010 unitamente all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, assunta al protocollo provinciale n. 47644 del 31.05.2010. Si ricorda che il rilascio del nulla-osta ai sensi del R.D.3267/1923 alla realizzazione del progetto de quo costituisce fase endoprocedimentale del procedimento autorizzativo ex D.Lgs. 387/2003.

Il Servizio Urbanistica dello scrivente Dipartimento, con nota registrata al nostro protocollo n. 13804 del 15/02/2011, *“esprime parere favorevole nei soli riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 199,64 kWp, in località Felcioni nel Comune di Sassoferrato, in un'area distinta al catasto Terreni foglio 94 mappali 297, 299, 703, secondo la richiesta del 26.05.2010 effettuata dalla Ditta Cicetti Anna, pervenuta in data 28.05.2010 e registrata al ns. prot. n. 47644 del 31.05.2010, fatti salvi eventuali diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:*

- *la Ditta suddetta dovrà osservare tutte le indicazioni del dott. Geol. Borri Giovanni espresse nell'indagine geologica-geotecnica datata maggio 2010 ed aggiornata ad agosto 2010 a seguito della richiesta di integrazioni”.*

6. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con nota ns. prot. n. 72360 del 17/08/2010, si provvedeva ad inviare copia del verbale della Conferenza dei Servizi e, con l'occasione si provvedeva a richiedere ad ulteriore integrazione, degli approfondimenti in merito alle terre e rocce da scavo.

Successivamente la Ditta ha presentato, con note assunte al protocollo provinciale n. 92719 del 25/10/2010 e n. 9353 del 02/02/2011, documentazione integrativa in merito alle terre e rocce da scavo, dalla quale si evince che la Ditta dichiara:

- la facoltà di avvalersi dell'art. 185 comma 1 lett. C-bis) del D.Lgs. 152/2006;
- che gli scavi saranno effettuati per l'alloggiamento del cavidotto interrato;
- che il materiale scavato verrà totalmente riutilizzato allo stato naturale per il successivo riempimento del tracciato per l'elettrodotto nell'ambito del cantiere.

La Ditta allega le analisi relative ai campionamenti del terreno dai quali si evince l'assenza di contaminazione per tutti i parametri previsti alla tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV – Titolo V del D. Lgs. 152/2006.

Con nota ns. prot. n. 9353 del 02/02/2011, la Ditta fornisce ulteriori analisi relativa a campionamenti



del terreno.

In merito alle terre e rocce da scavo, si ritiene che le stesse dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06, poiché le analisi prodotte, non tenendo conto di tutti i parametri indicati nell'allegato 5 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 (manca il parametro "Dieldrin" relativo ai Fitofarmaci), risultano insufficienti ad escludere la contaminazione del sito in cui verrà eseguita l'opera.

Inoltre i Certificati di analisi prodotti non sono congruenti a quanto riportato nell'Allegato 2 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 "*Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.*", poiché, per il parametro Sommatoria PCDD, PCDF relativo a Diossine e Furani, l'esito dell'analisi risulta < 0.001 , mentre i valori limite della Tab. 1 dell'allegato 5, parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 sono 0.00001 o 0.0001.

7. PARERI E NULLA OSTA

Il *Comune di Sassoferrato*, con nota ns. prot. n. 92310 del 22/10/2010, afferma che l'intervento in oggetto è da ritenersi compatibile con la Strumento Urbanistico Comunale vigente.

Con la stessa nota, il Comune di Sassoferrato, prescrive che:

"- Considerato che l'elettrodotto interrato di cui al progetto in esame è previsto in realizzazione mediante scavo sulla "Strada Vicinale della Rondinella", strada quindi di pubblico uso ed interesse, il Soggetto proponente dovrà acquisire presso questo Ente la relativa autorizzazione all'esecuzione delle opere di che trattasi prima dell'inizio dei relativi lavori di scavo, previa presentazione di apposita domanda;

- Si fa presente inoltre che l'ultimo tratto del suddetto elettrodotto, in prossimità dell'allaccio al palo Enel esistente, ricade all'interno del perimetro della zona A6 (Zona con segnalazione di ritrovamenti archeologici) nel vigente P.R.G., e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 27 delle relative N.T.A., che testualmente recita:

"E' fatto obbligo al concessionario di segnalare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ancona, almeno con venti giorni d'anticipo, l'inizio dei lavori, al fine di permettere di esercitare un controllo preventivo dei resti archeologici che eventualmente affiorassero, nel corso dei lavori."

Enel Distribuzione S.p.a. esprime parere attraverso la produzione della soluzione tecnica, nella quale vengono indicate le specifiche dell'impianto di rete per la connessione e del punto di connessione.

Il *Servizio Urbanistica dello scrivente Dipartimento*, con nota registrata al nostro protocollo n. 13804 del 15/02/2011, esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico.

Con nota prot. 105230 del 02/12/2010, *l'Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche del Settore I – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – del Dipartimento III – Governo del Territorio della Provincia di Ancona*, quale ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'elettrodotto di collegamento, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.



8. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Visti i pareri ed i nulla-osta, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, con le azioni di mitigazioni previste dal progetto e con le seguenti prescrizioni:

- Ripristinare, a lavori ultimati, le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto.
- Tutte le strutture dovranno essere completamente amovibili e più in generale l'impianto dovrà avere carattere di reversibilità.
- Dovranno essere utilizzati moduli fotovoltaici la cui superficie visibile sia di tonalità grigia e non riflettente.
- Tutti gli elementi che costituiscono le strutture portanti dei pannelli dovranno essere verniciati di colore quanto più possibile simile ai colori naturali delle terre (finitura opaca).
- Le recinzioni perimetrali dovranno essere infisse a terra senza l'uso di elementi in c.a. e dovranno essere posta ad un'altezza di circa 20 cm da terra al fine di consentire il passaggio della fauna selvatica e la continuità di eventuali corridoi ecologici.
- Dovrà essere predisposto un adeguato sistema di drenaggio e regimazione delle acque meteoriche.
- Dovrà essere assicurata una copertura vegetale dell'area interessata dall'impianto, durante la fase di esercizio, attraverso l'uso di specie erbacee autoctone, la cui manutenzione dovrà essere effettuata escludendo l'uso di prodotti chimici diserbanti.
- Le strade e le piste interne dovranno essere realizzate in terra battuta ad esclusione della parte strettamente necessaria alla strada di accesso fino alla cabina ENEL, che comunque dovrà essere realizzata in stabilizzato, al fine di minimizzare l'impatto visivo e non diminuire la superficie permeabile.
- L'impianto di illuminazione notturna dovrà essere predisposto per l'accensione solo in caso di emergenza o di controlli da parte del gestore dell'impianto evitando in tal modo un'illuminazione costante dell'area interessata dal progetto durante le ore notturne.
- Le terre e rocce da scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere gestite come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06.
- I locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Sassoferrato. Sono pertanto da evitare le strutture prefabbricate, preferendo strutture con copertura a doppia falda tinteggiate con colori tenui, ad esclusione del bianco, adeguati al contesto paesaggistico;
- Come da prescrizione del Comune di Sassoferrato:
 - “- Considerato che l'**elettrdotto interrato** di cui al progetto in esame è previsto in realizzazione mediante scavo sulla “Strada Vicinale della Rondinella”, strada quindi di pubblico uso ed interesse, il Soggetto proponente dovrà acquisire presso questo Ente la relativa **autorizzazione all'esecuzione delle opere di che trattasi prima dell'inizio dei relativi lavori di scavo, previa presentazione di apposita domanda;**
 - Si fa presente fin d'ora che, **fatti salvi i diritti di terzi, nulla osta** alla concessione della suddetta autorizzazione alle opere di scavo per l'elettrdotto, nel rispetto comunque delle relative prescrizioni che verranno indicate nell'atto autorizzatorio stesso, al momento del suo rilascio da parte di questo Servizio;
 - Si fa presente inoltre che l'ultimo tratto del suddetto elettrdotto, in prossimità dell'allaccio al palo Enel esistente, ricade all'interno del perimetro della **zona A6 (Zona con segnalazione di ritrovamenti archeologici)** nel vigente P.R.G., e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 27 delle relative N.T.A., che testualmente recita:
“E' fatto obbligo al concessionario di segnalare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ancona, almeno con venti giorni d'anticipo, l'inizio dei lavori, al fine di permettere di



esercitare un controllo preventivo dei resti archeologici che eventualmente affiorassero, nel corso dei lavori.”

- Come da prescrizione del Servizio Urbanistica dello scrivente Dipartimento:
“la Ditta suddetta dovrà osservare tutte le indicazioni del dott. Geol. Borri Giovanni espresse nell’indagine geologica-geotecnica datata maggio 2010 ed aggiornata ad agosto 2010 a seguito della richiesta di integrazioni”.

Si rammenta, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in caso di dismissione dell’impianto, l’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico della ditta esercente; pertanto prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, a favore del Comune di Sassoferrato, di importo pari ad **Euro 30.836,00** in garanzia dei costi da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi.

Si dispone che i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto dovranno iniziare entro 1 anno dalla data del rilascio del presente atto e dovranno terminare entro mesi 24 dalla data di inizio lavori, salvo eventuale richiesta di proroga per cause non imputabili alla ditta autorizzata.

Si stabilisce inoltre che l’autorizzazione avrà durata di anni 20 a decorrere dalla data di fine lavori. L’inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati a questa Autorità. La presente autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato da presentarsi almeno 1 anno prima della sua scadenza.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni è causa di decadenza dalla autorizzazione unica.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 21/01/2008


Protocollo 2008/ A 2357
Collegato: 2008/A1848

Alla

Provincia di Ancona
Settore VII Assetto del Territorio e
difesa del suolo U.O.S. VIA
Via Menicucci ITiziano n. 44
60100 Ancona

Rif.: Vs. 374 0

All: vari




Oggetto: Autorizzazione impianto di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico della società Cooperativa San Romualdo a.r.l. nel comune di Fabriano (AN) – loc. Valdicastro – Convocazione conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

In riferimento alla nota a margine citata, con la presente lo scrivente ufficio informa codesto Ente che non potrà partecipare alla conferenza dei servizi convocata per il giorno 28 gennaio 2008 per esaminare il progetto presentato dalla ditta in oggetto.

Nel merito, si fa presente che, per quanto attiene esclusivamente l'aspetto tecnico-fiscale di cui questo Ufficio è competente, la società, una volta venuta in possesso della prevista autorizzazione unica, dovrà ottemperare alle prescrizioni tecnico-fiscali riportate nella nota del 23.11.2004 già trasmessa da questo ufficio per la Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 22 agosto 2007, prot. A24521, già in possesso di codesto Ente.

Pertanto, qualora questo Ufficio non possa partecipare alle future Conferenze di Servizio che codesto Ente convocherà nell'ambito delle proprie competenze, anche per altre società che richiederanno l'autorizzazione per la gestione di impianti analoghi, si ritiene che le suddette indicazioni di carattere generale possano essere ugualmente acquisite agli atti nell'ambito delle Conferenze medesime.

Per qualsiasi chiarimento inerente l'applicazione delle suddette norme, la ditta potrà comunque rivolgersi allo scrivente ufficio.



Il Direttore Reggente dell'Ufficio
Dottor Umberto Testini



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Ufficio delle Dogane di Ancona

Protocollo:

A24521

Collegati:

nota UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004

Rif.:

Allegati:

Ancona,

Spett.le

REGIONE MARCHE
Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese

Via Tiziano n. 44
60125 Ancona (AN)

c.a. Ing. Calvarese

OGGETTO: *Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Novità introdotte al T.U. delle Accise dal D.Lgs. n. 26/2007.*

A far data dal 1° giugno 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 26/2007, con cui è stata attuata la Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, e quindi anche dell'elettricità, al Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, sono state apportate delle sostanziali modifiche.

Alla luce di tali evoluzioni normative, si ritiene utile segnalare a codesta Regione le novità che interessano gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in modo da fornire elementi utili alle apposite Conferenze di Servizio che verranno convocate per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, qualora non sarà possibile allo scrivente Ufficio delegare un proprio rappresentante.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni del TUA, fermo restando che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW non è sottoposta ad accisa, la procedura amministrativa che l'esercente deve intraprendere per la regolarizzazione della propria posizione fiscale si diversifica a seconda della destinazione finale dell'energia elettrica prodotta. Nello specifico, le possibili situazioni che di norma possono presentarsi nell'esercizio di un tale impianto, in relazione alle diverse destinazioni dell'energia elettrica, sono le seguenti:

- 1) l'esercente cede l'energia elettrica prodotta in blocco ad un ulteriore soggetto che procederà a cederla e fatturarla ai consumatori finali;
- 2) l'esercente cede e fattura l'energia elettrica prodotta direttamente ai consumatori finali;
- 3) l'esercente utilizza, anche in parte, per usi propri l'energia elettrica prodotta.

Nel caso di cui al **punto 1)**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis, comma 1, del TUA, l'esercente, contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta che deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Tale dichiarazione, da consegnare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, deve essere redatta sulla base dei dati forniti dai contatori di produzione e di cessione, delle quali apparecchiature l'esercente deve comunicare all'Ufficio delle Dogane di Ancona gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche. Il possesso del Codice Ditta sopra indicato, non comportando il rilascio di una licenza fiscale di esercizio, esclude l'obbligo di versare il diritto annuale di licenza.

Nei casi di cui al **punto 2)** e al **punto 3)**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53, comma 7, del TUA, l'esercente è tenuto a realizzare l'impianto in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, già illustrate a codesta Regione nella precedente nota prot. UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004. In tale eventualità, inoltre, per la successiva attivazione dell'impianto, l'esercente deve richiedere all'Ufficio delle Dogane di Ancona il rilascio della licenza fiscale di esercizio, secondo le modalità esposte a codesta Regione nella menzionata nota, avendo cura di rispettare, durante l'esercizio dell'impianto, tutti gli adempimenti evidenziati nella medesima nota.

UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA
DIREZIONE REGIONALE
ECONOMIA E FINANZE
RE

for Il Direttore reggente dell'Ufficio
Dott Umberto Testini

Federico Superbo
UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA
DIREZIONE REGIONALE
ECONOMIA E FINANZE
Federico Superbo



M. M. M. CT

Ancona, 23/11/2004

Protocollo: 59528

Rif.: nota n. 39260 del 14/10/2004

Allegati: 1

Alla Regione Marche
Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese
v. Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a. Ing. Calvarese

Oggetto: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Applicazione art. 12 D. L.vo 29/12/2003, n. 387.

Con riferimento alla nota a margine, si comunica che per inderogabili impegni di servizio non è stato possibile inviare alcun rappresentante di questo Ufficio alla Conferenza dei Servizi indetta da codesto Dipartimento per il giorno 26 ottobre 2004, riguardante l'istruttoria di una istanza presentata da una società ed intesa a realizzare una centrale idroelettrica nel territorio regionale.

Pertanto, non potendo escludere che i suddetti impedimenti si verifichino anche in futuro, si riepilogano di seguito gli adempimenti che devono comunque essere ottemperati dagli esercenti officine di produzione di energia elettrica, affinché, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione unica in oggetto, possano perfezionare il procedimento fiscale di competenza di questo Ufficio, derivante dall'applicazione del T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504.

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, sinteticamente riepilogate nell'allegato foglio informativo, ferma restando la disponibilità ad esaminare eventuali problematiche progettuali che le società istanti vorranno sottoporre all'attenzione di questo Ufficio;
2. sulla base dell'autorizzazione unica ottenuta, le società titolari dell'esercizio degli impianti dovranno presentare a questo Ufficio la documentazione indicata nel suddetto foglio informativo, affinché possa essere disposta la verifica tecnica prevista dall'art. 53 del TU delle accise;
3. a seguito dell'esito positivo delle suddetta verifica tecnica, o dell'avvenuta ottemperanza ad eventuali prescrizioni che in tale sede potranno essere impartite, sarà infine assegnato il "codice ditta", necessario all'esercente per poter correttamente adempiere ai propri obblighi connessi con i vigenti regimi impositivi sull'energia elettrica.

M. M. M. CT
AFC
ATC
ATC
ATC

IL DIRETTORE
ING. CALVARESE
[Signature]

DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE DI ANCONA, PER ABRUZZO, MARCHE E MOLISE
UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI ANCONA



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 23/11/2004

OGGETTO: Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativa documentazione da presentare per l'ottenimento del "codice ditta".
Applicazione T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504 (TUA).

1. Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione degli impianti

- a) Traggono la fonte normativa dall'art. 58 del T.U.A.;
- b) In maggior parte sono previste da prassi amministrativa (circolare n. 370/VIII del 15/12/1953 dell'ex Direzione Generale delle Dogane ed II.II. e successive), integrata dalla prassi tecnica;
- c) l'energia elettrica prodotta deve essere quantificata con apposito gruppo di misura fiscale (contatore e relativi riduttori) munito di certificati di taratura (uno per ogni singolo componente del gruppo ed uno relativo all'insieme contatore + riduttori) redatti da un Ente o Società appositamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane o dall'ex Ministero delle Finanze, i cui esemplari in bollo dovranno essere allegati alla denuncia di officina di cui al successivo punto 2.a);
- d) il circuito di misura della produzione deve essere derivato a monte di qualsiasi interruttore e/o diramazione di impiego;
- e) le derivazioni del circuito di misura e gli strumenti costituenti il gruppo di misura devono essere installati in posizioni facilmente accessibili ed il contatore fiscale deve essere ancorato in maniera stabile ad una parete o supporto privo di vibrazioni;
- f) il circuito elettrico di interesse fiscale deve essere realizzato in modo da renderne possibile la protezione mediante suggellamento. Tale circuito è costituito dai cavi di potenza in uscita dall'alternatore fino alle derivazioni per la misura e da queste fino al gruppo di misura; per le centrali che producono energia elettrica a tensioni superiori a 600 V la protezione fiscale è invece limitata al solo circuito di misura, a partire dalle derivazioni sui cavi di potenza. Ad ogni buon conto si riportano di seguito alcuni pratici suggerimenti:
 - il carter dell'alternatore deve essere predisposto per il suggellamento mediante fori su alcune viti di fissaggio (solo per tensioni inferiori a 600 V) ;
 - i cavi di potenza in uscita dal carter dell'alternatore fino alle derivazioni di misura devono essere ricoperti da tubo in gomma continuo o protetti da appositi pannelli suggellabili, anche in plexiglas (solo per tensioni inferiori a 600 V);
 - l'alloggiamento dei riduttori di misura deve essere realizzato in modo tale da permettere la lettura delle relative targhette ed il loro successivo suggellamento;
 - il circuito di misura deve essere dotato di morsettiera di controllo suggellabile (tipo ARCUDI) da inserire a monte del contatore;
 - sul circuito di misura non devono essere inseriti dispositivi di interruzione di qualsiasi genere (fusibili, interruttori, ecc...);
 - i conduttori del circuito di misura relativi ad ogni singola fase (derivazioni amperometriche e voltmetriche) ed al neutro devono essere di colore diverso.

2. Documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica tecnica (art. 53 del TUA) ed il rilascio del "codice ditta"
- a) Denuncia di officina, in duplice esemplare, da redigere sugli stampati mod. M-bis 1. Detti stampati devono essere compilati in tutte le loro parti, firmati dal legale rappresentante della ditta in 1^a e 3^a pagina, allegando agli stessi:
- lo schema elettrico unificare dell'impianto, in duplice esemplare, nel quale dovranno essere particolarmente evidenziati il circuito di interesse fiscale e le posizioni delle apparecchiature costituenti il gruppo di misura della produzione, nonché gli eventuali impieghi interni ed esterni dell'energia elettrica prodotta ed il punto di consegna sulla rete esterna;
 - i certificati di taratura in bollo del gruppo di misura fiscale della produzione di cui al precedente punto 1.b). Nel caso in cui gli stessi vengano trasmessi nel termine massimo consentito di un anno dall'installazione, dovrà essere presentata immediatamente, a firma del titolare dell'officina, una dichiarazione, di conformità dei misuratori alle norme I.E.C. n° 521 del 1976 (aggiornamento 1988) per i misuratori di energia attiva di classe 0,5 - 1 e 2 ed alle norme C.E.I. 13 - 13, edizione 1982, fascicolo 564 "Norme per i contatori elettrici ad induzione di energia attiva classe 2";
- b) dichiarazione della presumibile produzione di energia elettrica annuale e delle eventuali quote utilizzate dall'autoproduttore, o da soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, in usi sottoposti ad imposizione;
- c) copia, od estremi, dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione a norma dell'art. 12 del D. L.vo 29/12/2003, n. 387;
- d) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla medesima CCIAA, la ragione sociale e la partita IVA;
- e) qualora l'energia elettrica prodotta venga impiegata dallo stesso autoproduttore anche in usi sottoposti ad imposizione e/o dal medesimo ceduta a soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, deve essere trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione prevista dall'art. 57 del TUA, pari ad 1/12 dei tributi complessivamente dovuti in un anno, da calcolare sulla base dei presumibili consumi indicati nella predetta dichiarazione e delle vigenti aliquote dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale di cui al DL 511/88, tenendo conto, per quest'ultima, delle specifiche aliquote stabilite dalle singole Provincie;
- f) istanza in carta semplice intesa ad ottenere il rilascio del codice ditta;
- g) ricevuta del versamento di € 23,24 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza (Ancona c.c.p. n° 3632, Ascoli P. c.c.p. n° 1610, Macerata c.c.p. n° 3616, Pesaro U. c.c.p. n° 7633) con causale "diritto di licenza officina di energia elettrica" ed imputazione al capo I° - capitolo 1419;
- h) istanza in carta semplice intesa ad ottenere la vidimazione del registro per l'annotazione delle letture del contatore fiscale della produzione di energia elettrica, avendo cura di allegare un registro appositamente predisposto.

Il Direttore f.f.
Ing. Americo EUGENI

